

AVV. MARIA EUGENIA ALBÈ
VIA PIERO GOBETTI N. 11
00053, CIVITAVECCHIA (RM)
p.e.c. *mariaeugenia.albe@pec.it*

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto da **Luigi Sannino** (c.f. SNNLGU75D06C129E), residente in Torre Annunziata (NA), Via Gino Alfani n. 94, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente ricorso, dall'Avv. Maria Eugenia Albè (c.f. LBAMGN92H49C773O), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: fax 06.93569981; p.e.c. *mariaeugenia.albe@pec.it*, presso il quale viene effettuata elezione di domicilio digitale

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. estratta dal Registro PP.AA. *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it*

e nei confronti di

Alessio Baldi, p.e.c. estratta dal Registro Inad *alessiobaldi1974@pec.it*

per l'annullamento

della nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (allegato n. 1), di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010

dell'**Allegato A** alla nota prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024, parte integrante della stessa e contenente la **graduatoria di merito** della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (**allegato n. 2**)

dell'**Allegato B** alla nota prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024, parte integrante della stessa e contenente l'elenco dei vincitori della selezione (**allegato n. 3**)

dei **punteggi attribuiti al Dott. Luigi Sannino** per la valutazione dei titoli sia in sede

di rivalutazione operata in esecuzione delle sentenze nn. 6327 e 6328 del 2023 del Consiglio di Stato sia in sede di “prima valutazione” (**allegato n. 4**) dell’implicito rigetto dell’istanza di autotutela presentata dal dott. Sannino (**allegato n. 5**), come risultante dal verbale n. 6 del 9 novembre 2023 (**allegato n. 6**), in cui la Commissione ha valutato i suoi titoli, e ha stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame in autotutela trasmesse dall’Ufficio del **bando di concorso**, con particolare riferimento all’art. 3, commi 6 e 7, laddove interpretato nel senso di imporre la produzione dei titoli dichiarati a pena di mancata valutazione (**allegato n. 7**)

FATTO

Il Dott. Luigi Sannino, funzionario dell’Agenzia delle Entrate dall’11 settembre 2000, ha partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, presentando la propria domanda di partecipazione (**allegato n. 8**) e allegando la documentazione prescritta (**allegato n. 9: curriculum vitae; allegato n. 10: elenco titoli; allegato n. 11: titoli**).

Il concorso in questione, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, lamentando l’illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell’Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011, con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza, ma, con la sentenza n. 4641 del 2015, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l'art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*».

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell'8 gennaio 2016.

La Commissione esaminatrice, come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**allegato n. 12**), si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*», la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell'ambito delle categorie previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che «*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi*

conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; // f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti».

In data 30 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso (**allegato n. 13**), che vedeva il dott. Sannino in 273esima posizione, con il punteggio di 71,02. Tale punteggio coincideva con quello della prova orale, essendogli stati attribuiti **zero** punti per i titoli.

In particolare, al Dott. Sannino non sono state valutate dalla Commissione le **due abilitazioni** di cui è in possesso, quella all'insegnamento e quella da Dottore Commercialista, e **alcune docenze** da lui effettuate durante il suo periodo di servizio da funzionario per l'Agenzia.

Poiché il riconoscimento di questi titoli gli avrebbe consentito di ottenere soltanto 1,245 punti in più (v. *infra*), con suo conseguente collocamento alla posizione n. 223 della graduatoria, il dott. Sannino ha ritenuto, allora, di non poter proporre ricorso.

La graduatoria è stata invece impugnata da altri candidati, che, avendo riportato un punteggio relativamente alto nei titoli, hanno lamentato l'eccessiva svalutazione di questa componente valutativa, in violazione del bando.

I ricorsi sono stati accolti con quattro sentenze di codesto Tar (nn. 14856, 14858, 14859 del 2022, e n. 57 del 2023), due delle quali sono state confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023 (per le altre due sentenze pende ancora il giudizio d'appello).

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che «*la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e*

dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività».

In data 7 settembre 2023, l'Agenzia ha nominato una nuova commissione, affinché effettuasse una «**nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico** per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023» (allegato n. 14).

In data 11 gennaio 2024, è stata pubblicata la nuova graduatoria del concorso.

Il dott. Sannino ha mantenuto lo stesso punteggio della prima graduatoria, ma ha visto significativamente **peggiorata** la propria posizione, che non è più quella di 273esimo, ma quella di **290esimo**.

Nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate gli ha fornito i verbali nn. 2 e 6. Da quest'ultimo emerge che la Commissione ha ritenuto estraneo al proprio mandato l'esame delle istanze di autotutela pervenute dai candidati.

La Commissione si è limitata, invero, a moltiplicare gli originari punteggi attribuiti per i sotto-criteri per un coefficiente pari a 8,5, senza rivalutare i titoli dei candidati e senza prendere in considerazione le istanze di autotutela pervenute.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi.


DIRITTO

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR**

CONDICIO TRA I PARTECIPANTI E DELL'OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DEL D.P.R. N. 44 DEL 2000

Il Dott. Sannino ha presentato, quali titoli da valutare nella sezione a) «*titoli accademici e di studio*», l'abilitazione all'insegnamento della materia di diritto ed economia (classe di concorso A019) e l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

In particolare, per comprovare il possesso di questi due titoli, il ricorrente ha reso una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, oltre ad averli espressamente dichiarati nel curriculum vitae "autocertificato":

<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)</p> <p>Il sottoscritto SANNINO LUIGI, nato il 06/04/1975 a Castellammare di Stabia residente a Torre Annunziata in Via Vittorio Veneto n. 386</p> <p>Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <ul style="list-style-type: none">- Di essere abilitato all'insegnamento della materia di diritto ed economia - Classe di Concorso A019 conseguita con concorso a cattedra pubblicato il 13/04/1999 sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e con domanda presentata alla Sovrintendenza Scolastica Regionale di Napoli.- Di essere abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli (ora Partenope) nell'anno 1999. <p>Castellammare di Stabia, lì 22/11/2010</p> <p style="text-align: right;">IL DICHIARANTE </p> <p><small>Ai sensi dell'art. 38 T.U. 445/2000, la presente dichiarazione è corredata della copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.</small></p>	<table border="0"><tr><td colspan="3">ABILITAZIONI PROFESSIONALI</td></tr><tr><td>Abilitazione</td><td>INSEGNAMENTO</td><td></td></tr><tr><td>Data conseguimento</td><td>30-apr-2001</td><td>Iscrizione all'albo No</td></tr><tr><td>Abilitazione</td><td colspan="2">DOTTORE COMMERCIALISTA</td></tr><tr><td colspan="3">Pag. 2 - Curriculum vitae di SANNINO, LUIGI</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Data stampa 22 Novembre 2010 Data ultimo aggiornamento 15 Aprile 2009</td></tr></table> <table border="0"><tr><td>Data conseguimento</td><td>30-apr-1999</td><td>Iscrizione all'albo No</td></tr></table>	ABILITAZIONI PROFESSIONALI			Abilitazione	INSEGNAMENTO		Data conseguimento	30-apr-2001	Iscrizione all'albo No	Abilitazione	DOTTORE COMMERCIALISTA		Pag. 2 - Curriculum vitae di SANNINO, LUIGI			Data stampa 22 Novembre 2010 Data ultimo aggiornamento 15 Aprile 2009			Data conseguimento	30-apr-1999	Iscrizione all'albo No
ABILITAZIONI PROFESSIONALI																						
Abilitazione	INSEGNAMENTO																					
Data conseguimento	30-apr-2001	Iscrizione all'albo No																				
Abilitazione	DOTTORE COMMERCIALISTA																					
Pag. 2 - Curriculum vitae di SANNINO, LUIGI																						
Data stampa 22 Novembre 2010 Data ultimo aggiornamento 15 Aprile 2009																						
Data conseguimento	30-apr-1999	Iscrizione all'albo No																				

Autocertificazione

(v. pag. 2 dell'allegato n. 11)

Curriculum

(v. pag. 2 dell'allegato n. 9)

Ciononostante, questi due titoli non sono stati valutati «*in quanto non allegati*» (cfr. scheda di valutazione «vecchia»).

È questo un *modus operandi* che si pone in contrasto con tutti i principi della semplificazione previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000, nonché con la *lex specialis*.

Invero, l'art. 3, commi 6 e 7, del bando prescrive quanto segue:

«6. Alla domanda devono essere allegati:

a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco;

d) copia fotostatica di un documento d'identità.

7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. [...] La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata [...]».

Come si può notare, la disposizione testé riportata commina la “sanzione” di non valutabilità per la sola ipotesi della mancata sottoscrizione del curriculum e della mancata osservanza delle formalità previste per rendere le dichiarazioni sostitutive, mentre nessuna conseguenza prevede con riferimento alla mancata produzione dei titoli.

Ciò significa che, in presenza di una precisa indicazione nel *curriculum* e di un'apposita dichiarazione resa dal candidato in ordine al possesso di questi due titoli (con indicazione della data e del luogo del loro conseguimento), essi avrebbero dovuto essere valutati, non avendo previsto il bando la sanzione della non valutabilità per il caso dell'omessa produzione dei titoli dichiarati.

In tal senso, del resto, ha avuto modo di esprimersi anche codesto stesso Tar

in un caso del tutto analogo a quello di specie relativo al concorso *de quo*: «*i titoli [...] non sono stati valutati perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì dichiarati nel c.v. // Egli ha al riguardo lamentato la violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l'impossibilità di valutazione del titolo, ferma altresì la doverosità del soccorso istruttorio. // Il motivo è fondato e va accolto, alla luce delle specifiche previsioni del Bando e della documentazione in atti. // Va invero rilevato che [...] il Bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione. // [...] // Risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant'è che la mancata sottoscrizione dello stesso, come visto, era sanzionata con la mancata valutazione). // D'altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscrivere con le formalità indicate, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. // Ritiene quindi il Collegio che la lettura del Bando fornita dall'Amministrazione, secondo cui - in sostanza - soltanto i titoli inseriti in apposito elenco e presentati in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 potevano essere oggetto di valutazione sia, innanzitutto, distonica rispetto alle previsioni testuali del Bando. // [...] alcuna disposizione del Bando imponeva la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione. // Il Bando, infatti, ha testualmente disposto la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti: a) la già ricordata mancata sottoscrizione del cv ("L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum", art. 3, punto 7, terzo periodo, che peraltro conferma - come detto - che quanto dichiarato nel cv doveva essere oggetto di valutazione); nonché b) il regime delle pubblicazioni [...]. // Chiarito quanto sopra, per il resto il Bando ha disciplinato la produzione dei titoli con il rinvio al regime delle autocertificazioni di cui al DPR 445/2000*

[...]. // in altre parole, quindi, il sistema della *lex specialis*, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae) richiamava espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni. // Pertanto, sebbene tra i vari allegati alla domanda di partecipazione fosse anche prevista la produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme, da un lato la relativa previsione non era assistita dalla sanzione della mancata valutazione (mentre il Bando, come sopra rilevato, dove la ha ritenuta necessaria la ha specificata) e, dall’altro lato, in ogni caso, una simile previsione ove interpretata come prospettato dall’Amministrazione sarebbe stata in contrasto - secondo la più recente e accorta giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere - con la normativa in materia (anche nel senso che ne avrebbe vanificato gli effetti di semplificazione perseguiti; cfr. Tar Lazio sentenza n. 227/2022; Consiglio di Stato sentenza n. 2091/2020)» (Sez. II-Ter, 19 maggio 2023, n. 8594, non appellata).

Questi principi valgono, *a fortiori*, nel caso di specie, in cui - come più volte ribadito - il Prof. Sannino non solo ha puntualmente indicato il possesso delle due abilitazioni nel curriculum “autocertificato”, ma ha altresì reso una apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso di detti titoli.

In alternativa, l’Amministrazione avrebbe potuto attivare il c.d. soccorso istruttorio e richiedere al candidato la produzione dei due titoli puntualmente ed espressamente dichiarati: come riconosciuto anche da codesto stesso Tar, ciò non avrebbe violato il principio della *par condicio* tra i candidati, in quanto la produzione documentale avrebbe rappresentato una mera integrazione di quanto già dichiarato con le formalità previste.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il Prof. Sannino, per il criterio a) «*titoli accademici e di studio*», avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 1 punto che, moltiplicato per 8,5 in seguito alla rivalutazione effettuata dalla nuova Commissione, restituisce un punteggio pari - appunto - a **8,5 punti**.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 18 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DEL D.P.R. N. 445

DEL 2000

Nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere di discostarsi dal proprio precedente e di interpretare la disposizione dell'art. 3, commi 6 e 7 del bando di concorso nel senso fatto proprio dall'Amministrazione resistente, e cioè di prevedere, quale conseguenza della mancata produzione di titoli, la loro non valutabilità, se ne chiede l'annullamento.

Una simile previsione, infatti, si porrebbe in contrasto con la normativa in materia di autocertificazioni, e segnatamente con l'art. 18 della l. n. 241 del 1990 e con gli artt. 46 ss. del d.P.R. n. 445 del 2000.

È quanto si evince da una recente giurisprudenza di codesto Tar, secondo la quale *«Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente l'art. 9 del bando impugnato è illegittimo nella parte in cui prevede che i titoli devono essere allegati alla domanda per renderne possibile la valutazione, sicché quelli non allegati non sono presi in considerazione. // Tale previsione è infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui all'art. 18 della l. 241/1990 e al D.P.R. n. 445/2000, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l'utenza, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso. // La ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all'amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, l'allegazione di titoli già in possesso. // Non sussistono peraltro delle esigenze di celerità che possano giustificare un onere di allegazione immediata dei titoli, potendo i controlli essere sempre effettuati in un momento successivo a quello della proposizione della domanda»* (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227).

Non vi sono ragioni per non fare applicazione del medesimo principio anche nel caso in esame, con la conseguenza per cui l'annullamento del bando *in parte qua* darebbe al ricorrente la possibilità di far valere il titolo autocertificato, ma non allegato materialmente alla domanda.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEI CRITERI PREDETERMINATI DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO, NONCHÉ PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE

Il Dott. Sannino ha sottoposto a valutazione titoli valutabili nel criterio c) «*incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche*».

Preliminarmente, e per quanto qui rileva, si evidenzia che i criteri di valutazione di questi incarichi sono stati i seguenti:

<p>docenze: applicando il criterio della pertinenza e della rilevanza, sono valutabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all'aggiornamento; - docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi; - incarico di docenza a contratto presso università. <p>Non sono valutabili gli incarichi di relatore a convegni, seppur conferiti, in quanto attinenti all'attività di istituto.</p>	<p>Punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,05 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,25 per ciascun anno accademico</p>
--	---

Il Dott. Sannino ha rappresentato di aver svolto diverse docenze interne ed esterne, che si elencano di seguito:

- **n. 4 docenze e n. 1 codocenza esterne** svolte nell'ambito della Convenzione tra l'Ufficio di Castellammare di Stabia dell'Agenzia resistente e l'Ordine dei dottori commercialisti di Torre Annunziata (cfr. pag. da 5 a 9 dell'elenco titoli), che avrebbero dovuto essere valutate con un punteggio complessivo pari a $(0,2 + 0,025 =)$ **0,225 punti**;
- **n. 2 docenze interne** rivolte al personale in servizio presso l'Agenzia (cfr. pagg. da 10 a 12), che avrebbero dovuto essere valutate con il punteggio di $(0,01 + 0,01 =)$ **0,02 punti**.

In seguito all'attività di rivalutazione, il Dott. Sannino avrebbe dovuto ottenere, per la categoria di titoli in esame, un punteggio pari a $(0,245 \times 8,5 =)$ **2,0825** punti.

Invece, egli non ha ricevuto alcun punteggio per questi titoli: in particolare, le docenze esterne sono state ritenute non valutabili «*in quanto non coerenti con i*

criteri fissati dalla Commissione»; le docenze interne, invece, non sono proprio state prese in considerazione nell'attività di valutazione.

Rispetto a quest'ultima categoria di titoli si evidenzia che, sebbene il Dott. Sannino non avesse indicato queste docenze nell'elenco titoli, egli ha comunque allegato la documentazione a comprova del conferimento dell'incarico, oltre ad averle espressamente indicate nel *curriculum vitae*. Le stesse, pertanto, avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, in quanto, per risalente giurisprudenza, «*In materia di concorso, l'Amministrazione deve tener conto del complesso delle dichiarazioni de[...] candida[to] sebbene contenute in atti diversi, dovendosi ciascun elemento (domanda, curriculum vitae, elenco dei titoli) interpretarsi sulla base degli altri elementi*» (cfr. Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2006, n. 5118).

Pare a questa difesa un principio di elementare buon senso, senz'altro meritevole di conferma.

Per quanto riguarda, invece, le docenze esterne, svolte nell'ambito della convenzione avente ad oggetto gli eventi formativi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata, si rileva - anche al fine di prevenire un'eccezione dell'Agenzia resistente in tal senso - che non si tratta di attività di relazione a convegni, ma di vere e proprie docenze, come emerge chiaramente dai conferimenti di incarico, ove si fa sempre riferimento a «lezioni».

4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il presente ricorso si sarebbe potuto evitare se solo la Commissione nominata per la rivalutazione dei titoli dei candidati non avesse ritenuto arbitrariamente, ed erroneamente, che esulasse dal proprio mandato valutare le istanze di autotutela presentate dai candidati, tra cui quella che il dott. Sannino presentò nel 2021, subito dopo l'approvazione della prima graduatoria (**allegato n. 15**).

Nel verbale n. 6 della Commissione si legge che

La Commissione prende atto anzitutto dell'invio, da parte dell'Ufficio Selezione del personale, in data 21 novembre 2023 di n. 45 istanze di revisione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ad essa indirizzate, meglio indicate nella nota prot. n. 408016 del 21 novembre 2023 (all. 1).

Al riguardo la Commissione rilevato che l'ambito del suo mandato, come esteso giusta provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive nel predetto provvedimento indicate, dichiara di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute.

Questa affermazione non è condivisibile per tre ordini di ragioni.

La prima ragione è che dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023 non si evince affatto che il mandato della Commissione contemplasse unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive ivi indicate. Certamente il provvedimento comunica all'Agenzia che vi sono state sei sentenze, alle quali occorre dare esecuzione. Ma non si vede per quale ragione l'invito a dare doverosamente esecuzione a sei sentenze definitive debba essere letto come un implicito divieto di esaminare eventuali istanze di autotutela.

La seconda ragione, strettamente correlata alla prima, risiede nella circostanza per cui, se l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione le 45 istanze di autotutela pervenute, lo ha fatto affinché la Commissione le valutasse. Altrimenti, non gliene avrebbe trasmesse. La Commissione avrebbe dovuto quindi interpretare il proprio "mandato" anche alla luce di questo dato. E, in caso di dubbio, avrebbe potuto/dovuto interpellare il Direttore, per avere un chiarimento al riguardo.

La terza ragione ha a che fare con il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a cominciare da quelli del buon andamento e dell'imparzialità. Trattandosi di rivalutare i titoli di tutti i candidati per dare vita ad una nuova graduatoria, la Commissione e l'Agenzia avrebbero dovuto porsi il problema di scongiurare il rischio di ulteriore contenzioso, ponendo rimedio non solo agli errori già accertati definitivamente dal giudice amministrativo su ricorso di alcuni concorrenti, ma anche a quelli – spesso del tutto analoghi – commessi in relazione

ad altri candidati.

Si trattava, d'altra parte, di 45 istanze di autotutela, facilmente esaminabili nel contesto di un'attività valutativa protrattasi per cinque mesi, ad auspicata conclusione di una procedura concorsuale durata 13 anni.

È noto che la giurisprudenza ha individuato ipotesi di doverosità dell'autotutela, che ricorrono quando sussistono specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024; Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Sez. VI, 9 gennaio 2020 n. 183). È stata valorizzata, in questo senso, l'incidenza che può avere un elemento sopravvenuto, che appare in grado di condizionare quantomeno la rivalutazione della precedente determinazione sfavorevole (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1345).

Nel caso di specie, l'elemento sopravvenuto è rappresentato dall'annullamento dell'intera graduatoria e dalla necessità di riformularla previa attribuzione di nuovi "pesi" agli originari criteri di valutazione dei titoli.

In un simile contesto, omettere di prendere in considerazione le istanze di autotutela presentate dai candidati equivale a rifiutare in modo aprioristico la soluzione più idonea ad assicurare la parità di trattamento fra i candidati stessi. Penalizzando coloro i quali, come il ricorrente, non nutrivano un apprezzabile interesse ad impugnare la prima graduatoria, ma avevano comunque subito un'ingiusta valutazione dei loro titoli.

Così facendo, la Commissione ha finito per applicare ai candidati trattamenti insensatamente differenziati: ad alcuni sono stati riconosciuti i titoli autocertificati (è il caso del dott. Salvatore Di Natali); ad altri, come il ricorrente, no.

È il buon senso, prima ancora del diritto, ad opporsi a questa situazione.

* * * *

In conclusione, il Dott. Luigi Sannino avrebbe dovuto ricevere un totale di 10,5825 punti in più rispetto a quelli che ha effettivamente ottenuto per la valutazione dei titoli da lui presentati.

Sommando questo punteggio a quello da lui ricevuto per il colloquio, pari a 71,02 punti, se ne ricava che egli avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale di **81,6025 punti**, con conseguente sua collocazione nella graduatoria alla **posizione n. 154**. Il che gli consentirebbe di risultare **vincitore della procedura**.

* * * *

Istanza di misure cautelari

In seguito all'approvazione della nuova graduatoria, il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia è stato aggiornato e l'Agenzia medesima intende coprire i posti rimasti vacanti attraverso lo scorrimento della graduatoria (**allegato n. 16**).

Per questa ragione, si rende necessaria l'adozione di una misura interinale idonea a preservare l'interesse del Dott. Sannino in caso di auspicato accoglimento del suo ricorso, evitando lo "esaurimento" dei posti disponibili mediante il prefigurato scorrimento, di cui - allo stato attuale - il ricorrente, trovandosi in 290sima posizione, non potrebbe beneficiare.

Si chiede, dunque, al Collegio di voler adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a mantenere la *res adhuc integra*, che potrebbe consistere nel riesame dei titoli del Dott. Sannino alla luce dell'effetto conformativo e conseguente sua ricollocazione con riserva nella posizione n. 154, ovvero nella peculiare forma di accoglimento prevista dall'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

* * * *

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, voler annullare gli atti in questa sede impugnati, condannando l'Amministrazione ad attribuire al Dott. Luigi Sannino un punteggio finale pari a 81,6025 punti e collocarlo alla posizione n. 154 della graduatoria di merito. Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Civitavecchia (RM), 8 marzo 2024

Avv. Maria Eugenia Albè